

Agli Uffici del RUNTS presso le Regioni e province autonome  
per il tramite della Commissione politiche sociali  
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

E, p.c.  
Associazione della Croce Rossa Italiana ODV -  
Comitato nazionale

Loro sedi

**Oggetto:** Comitati territoriali della Croce Rossa Italiana (CRI) - trasmigrazione e perfezionamento dell'iscrizione nel RUNTS

Come noto, il Codice del Terzo settore, con l'art. 99 (Modifiche normative) comma 1 lett. a) e b) rispettivamente modificativi degli articoli 1 e 1-bis del d.lgs. 178/2012 (Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa - C.R.I., a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183) ha dettato disposizioni relative alla posizione, anche ai fini del RUNTS, sia dell'Associazione della Croce Rossa Italiana (associazione a carattere nazionale subentrata quale ente privatizzato all'Associazione Italiana della Croce Rossa, ente pubblico) sia dei comitati locali e provinciali (ora comitati territoriali).

La presente nota, che si pone in continuità logica con l'orientamento espresso nella precedente nota di questa Direzione n. 14899 del 13.12.2018, consultabile alla pagina web <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2018/Nota-prot-14899-del-13122018-iscrizione-al-RUNTS-Associazione-Croce-Rossa-Italiana-e-relativi-Comitati.pdf>, fa seguito alle interlocuzioni dirette con il Comitato nazionale CRI: essa è volta a chiarire alcuni punti che sono stati oggetto di quesiti da parte di codesti uffici, anche al fine di una omogenea trattazione dei procedimenti di perfezionamento delle iscrizioni nel RUNTS dei comitati coinvolti nella trasmigrazione ai sensi dell'art. 54 del CTS.

Preliminarmente, si attira l'attenzione di codesti uffici sul disposto normativo, il quale testimonia del peculiare *status* dell'associazione nazionale e delle articolazioni regionali e territoriali quali parti di una struttura unitaria, avente carattere di organizzazione di soccorso volontario costituita e operante in conformità con gli accordi internazionali (Convenzioni di Ginevra del 1949, relativi protocolli aggiuntivi, principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna Rossa, risoluzioni e decisioni degli organi del medesimo) sottoscritti dallo Stato Italiano e ai cui principi la Repubblica si impegna a conformarsi.

Conseguentemente, il primo effetto del d.lgs. n. 178/2012 e s.m.i. è quello di individuare espressamente una vera e propria gerarchia delle fonti tra il decreto legislativo medesimo e il Codice

del Terzo settore: tanto l'Associazione CRI quanto i comitati territoriali di cui all'articolo 1-bis sono iscritti di diritto nel RUNTS in qualità di organizzazioni di volontariato; l'assoggettamento alla normativa del Codice del Terzo settore è limitata a quanto non disposto dal decreto legislativo 178/2012.

Direttamente dal d.lgs. 178/2012 derivano:

- L'elenco di attività di interesse pubblico che costituiscono l'oggetto sociale (art. 1, comma 4), tra le quali rientra anche quella di protezione civile;
- La possibilità, previa individuazione statutaria, di svolgere attività ulteriori (art. 1, comma 5);
- La possibilità di sottoscrivere convenzioni, partecipare a gare pubbliche e sottoscrivere contratti con le pubbliche amministrazioni in via prioritaria (art. 1, comma 6);
- Le modalità (art. 3) con cui viene definito, al termine di un complesso procedimento, lo statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, riguardante l'intera organizzazione.

Inoltre, per quanto riguarda i comitati territoriali, l'ultimo periodo dell'art. 1-bis, comma 3, prevede che *"con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione nonché, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa, sono disciplinate le modalità organizzative e funzionali dell'Associazione anche con riferimento alla sua base associativa privatizzata"*. In attuazione di quest'ultima disposizione, il D.M. del 16/04/2014 ("Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa", pubblicato nella G.U. del 13.6.2014, n.135) prevede ulteriori disposizioni che, in forza del richiamo contenuto nel decreto n.178/2012 e in quanto direttamente attuative del medesimo, sono anch'esse in grado di derogare al Codice. In particolare, l'art. 2 delinea i rapporti tra l'Associazione e i suoi comitati territoriali ribadendo che gli stessi sono caratterizzati dal "rispetto del principio fondamentale di unità in base al quale nel territorio nazionale non vi può essere che una sola Associazione di Croce rossa aperta a tutti e con estensione della sua azione umanitaria all'interno del territorio"; in tal senso i comitati "quale base associativa privatizzata" perseguono le finalità dell'Associazione; adottano uno statuto- tipo approvato dal Presidente nazionale (i cui contenuti sono conformi alle previsioni di cui al comma 3).

Alla luce di quanto sopra esposto, il perfezionamento della traslazione dei comitati territoriali da parte di codesti Uffici non può che svolgersi con modalità tali da assicurare il rispetto del citato d.lgs. n. 178/2012 e della relativa normativa di attuazione per tutti gli aspetti in cui essi contengano disposizioni prevalenti sul Codice e sul D.M. n. 106/2020.

Deve peraltro considerarsi come la dicitura letterale di cui all'art. 1- bis del d.lgs. n. 178/2012 faccia riferimento ai **"comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013"**, a quelli cioè già esistenti nell'ambito della CRI ente pubblico e privatizzati *ex lege* per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 178/2012, secondo una formulazione che non è stata modificata dalle successive modifiche ed integrazioni per includere anche i comitati costituiti successivamente. La disciplina applicabile a questi ultimi ha richiesto quindi un ulteriore approfondimento, anche al fine di verificare la possibilità di fornire indicazioni uniformi o differenziate per i comitati a seconda che fossero esistenti al 31 dicembre 2013 o che siano stati costituiti successivamente; anche alla luce dell'assunto di base ricompreso tra i principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, dell'unità (secondo cui nel territorio nazionale non vi può essere che una sola associazione di Croce rossa aperta a tutti e con estensione della sua azione umanitaria all'intero territorio, aderente alla Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa).

Quindi preliminarmente saranno trattate le situazioni riconducibili ai **comitati in essere al 31/12/2013**, per valutare poi l'eventuale possibilità di gestire le situazioni ulteriori in maniera uniforme.

In particolare:

- l'iscrizione nella sezione ODV del RUNTS (per l'associazione sarà disposta anche l'iscrizione nella sezione Reti associative), a seguito di trasmigrazione, avviene per i comitati territoriali di cui trattasi, per effetto della disposizione di legge. Ciò significa che sarà disposta dagli uffici senza la necessità di accertamenti circa la conformità degli statuti al CTS o la sussistenza di un numero minimo di soci, regolato dalle disposizioni interne dell'Associazione aventi carattere regolamentare.
- sempre per espressa disposizione del d.lgs. 178/2012, i comitati territoriali sopra indicati sono in possesso di personalità giuridica, che manterranno una volta iscritti al RUNTS, senza la necessità di disporre di un patrimonio minimo.
- Quanto sopra considerato, ai fini del perfezionamento dell'iscrizione non si ritiene necessario alcun intervento del notaio, a differenza di quanto previsto nei confronti della generalità degli altri enti dotati di personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del Codice.
- Gli elementi informativi e documentali consultabili tramite RUNTS dovranno comunque assicurare in un primo momento la conoscibilità degli elementi minimi necessari che potranno essere successivamente integrati direttamente dagli enti interessati anche per il tramite dei comitati regionali, secondo quanto previsto dalla circolare di questo Ministero n.2/2021 in materia di reti associative.
- Per quanto riguarda gli atti (e in particolare l'atto costitutivo e lo statuto), saranno oggetto di deposito sul RUNTS rispettivamente l'ordinanza presidenziale n. 27 del 31 gennaio 2014 emanata dal Presidente nazionale *pro tempore* e contenente l'elenco ricognitivo dei comitati esistenti al 31 dicembre 2013 e lo statuto conforme all'ultimo statuto-tipo adottato a livello centrale ai sensi del citato art. 2, comma 3 del d.m. del 2014. Nel caso di difficoltà operative nel reperimento di detti atti, gli uffici in indirizzo potranno concordare le opportune modalità con i comitati regionali di riferimento.

Con riferimento ai **comitati territoriali costituiti dopo il 31/12/2013**, può essere utile introdurre alcuni ulteriori elementi.

Ai sensi dello statuto dell'Associazione, adottato a seguito del percorso delineato dall'art. 3 del d.lgs. n.178/2012, e sottoposto, quanto alle ulteriori modifiche, a procedure speciali che coinvolgono i soggetti garanti del rispetto degli accordi internazionali, un apposito *Regolamento sull'istituzione di nuovi Comitati CRI e sulle competenze territoriali*, approvato nel 2016 disciplina le procedure di costituzione degli ulteriori comitati. In base ad esso, dopo l'esaurimento delle fasi preliminari di verifica delle condizioni per la costituzione di un nuovo comitato, (quasi sempre derivante per scissione da un comitato già esistente alla data del 31 dicembre 2013 e ricomprensente i territori di riferimento del nuovo ente o, in residui casi, dalla fusione di precedenti comitati) e delibera dell'organo di amministrazione del Comitato nazionale in adesione alle istanze provenienti dai soci raccolte con propria proposta dal Comitato regionale di riferimento, lo statuto, redatto sulla base dello statuto-tipo al momento vigente, viene depositato presso un notaio ad opera di un Commissario, nominato direttamente dalla sede centrale. Il Commissario è inoltre incaricato di esperire gli adempimenti necessari per il riconoscimento della personalità giuridica presso gli uffici prefettizi/regionali.

È emersa dagli approfondimenti e le interlocuzioni condotti tanto con la struttura nazionale della Croce Rossa Italiana quanto con gli Uffici del RUNTS l'esigenza di chiarire se la normativa di riferimento consenta di applicare ai comitati territoriali costituiti dopo il 31 dicembre 2013 un trattamento differenziato rispetto ai corrispondenti enti ante-2014, in particolare con riferimento all'art.22, comma 4 del Codice, ovvero al requisito del patrimonio minimo.

In effetti, una differenza di trattamento tra i vari comitati, tutti caratterizzati, indipendentemente dal momento della loro costituzione, da una rigorosa uniformità (garantita dalle disposizioni normative di grado primario e secondario che individuano i compiti delle articolazioni CRI come parte di un'unica struttura organizzativa, dalle previsioni ricavabili dallo statuto nazionale, avente carattere rafforzato rispetto agli statuti della generalità delle Reti, nonché dal rigoroso controllo assicurato dalla struttura apicale dell'ente), parrebbe estranea alle intenzioni del legislatore e al principio di "unicità" che caratterizza la CRI.

Inoltre, risulterebbe contrastante con il principio di parità di trattamento e di eguaglianza non assoggettare le procedure di perfezionamento dell'iscrizione dei comitati territoriali a previsioni uniformi su tutto il territorio nazionale. Pertanto, con riferimento agli enti in trasmigrazione e già in possesso della personalità giuridica, gli uffici, operando extra-sistema, non richiederanno l'intervento del notaio.

Per i comitati in parola, sorti successivamente all'emanazione dell'ordinanza presidenziale del 2014, potrà essere pubblicato l'atto notarile di deposito dello statuto, secondo le procedure regolamentari sopra accennate. Per facilitare la corretta individuazione degli enti interessati e della relativa situazione, la scrivente avrà cura di inviare un elenco di enti con i relativi contatti anche al fine di interloquire direttamente con le strutture regionali per concordare le attività conseguenti e, se necessario, integrare le informazioni e la documentazione mancante.

A seguito del perfezionamento dell'iscrizione degli enti già in possesso di personalità giuridica, si rende opportuno che gli Uffici del Runts ne diano comunicazione agli Uffici regionali o prefettizi titolari del registro delle persone giuridiche presso cui i comitati risultavano iscritti, in analogia con quanto previsto dall'art. 22, comma 1 bis del CTS, in un'ottica di collaborazione tra Amministrazioni. Gli Uffici destinatari della comunicazione valuteranno gli adempimenti da porre in essere, restando gli Uffici del RUNTS sollevati da ulteriori incombenze. Nel caso in cui gli enti non siano iscritti in un registro, pur essendo in possesso di personalità giuridica per effetto di legge, la comunicazione non sarà necessaria.

Con riferimento ai **comitati in trasmigrazione costituiti a partire dal 1° gennaio 2014 e tuttora privi di personalità giuridica**, si ritiene che la stessa possa derivare, a richiesta, dal perfezionamento dell'iscrizione al RUNTS; gli atti dei quali si prevede il deposito sono l'atto notarile in occasione della costituzione e lo statuto ad esso allegato, conforme a quello "tipo" pro tempore vigente o a versione più aggiornata di esso, prescindendosi anche qui dalla necessità di patrimonio minimo. In questo caso naturalmente non sarà necessaria la comunicazione all'Ufficio titolare del Registro persone giuridiche ex d.p.r. 361/2000.

Ultimo caso relativo ai comitati territoriali è quello dei **comitati** che, **non essendo iscritti nei progressi registri delle ODV**, dovranno presentare *ex novo* l'istanza di iscrizione, utilizzando appieno le funzionalità del RUNTS. In questo caso, considerato che atto costitutivo dell'ente è il verbale di deposito dello statuto approvato dalla struttura nazionale, il notaio potrà presentare la richiesta di iscrizione, richiedendo contestualmente il conseguimento della personalità giuridica, senza necessità tuttavia di effettuare la verifica sulla sussistenza patrimoniale minima; d'altra

parte lo statuto, come previsto dal decreto del Ministro della salute 16 aprile 2014, sarà conforme al più volte menzionato statuto-tipo (approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 21 commi 14 e 15 dello statuto nazionale).

Un discorso a parte deve essere effettuato per i comitati regionali e per quelli delle province autonome di Trento e Bolzano. L'iscrizione nel RUNTS in analogia alle previsioni sopra dettate per i comitati territoriali potrà essere disposta per quanti, tra i Comitati Regionali (e delle Province autonome), siano dotati di un proprio codice fiscale che li individui come soggetti autonomi rispetto all'Associazione; restano invece estranei alle presenti indicazioni i Comitati Regionali che, se pur precedentemente iscritti ai registri del volontariato, non dispongono di un proprio codice fiscale autonomo ma utilizzano quello dell'associazione nazionale: gli stessi non possono infatti risultare titolari di una propria posizione ai fini RUNTS; la localizzazione degli stessi potrà essere inserita al RUNTS come sede operativa secondaria dell'associazione nazionale.

Quanto sopra premesso, a ciascun ufficio sarà trasmesso con separato invio l'elenco dei comitati fornito dall'Associazione della Croce Rossa Italiana – Comitato Nazionale anche ai fini di verificare l'avvenuta corretta trasmigrazione di tutti quelli iscritti nei pregressi registri delle ODV; in caso di incongruenze, ciascun Ufficio del Runts potrà interloquire direttamente con i referenti delle regioni/province autonome; la scrivente, che è in contatto diretto con la struttura nazionale della CRI, potrà monitorare la situazione e intervenire per questioni di portata più generale ove siano ad essa segnalate.

IL DIRETTORE GENERALE  
Alessandro Lombardi

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".*